



COMUNE DI COLFERRO

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

Deliberazione della Giunta Comunale n. 7

Oggetto: Rinnovo autorizzazione, fino al 30 giugno 2022, al dipendente comunale Dott. Paolo Pelacci a prestare attività lavorativa presso il Comune di Carpineto Romano– ai sensi dell’art. 1 comma 557 L. 311/2004 per 12 ore settimanali fuori orario d’ufficio.

L’anno **duemilaventidue** il giorno **treddici** del mese di **gennaio** alle ore **17,20** e seguenti, nella Sede e con le modalità di cui alla Delibera GC n. 56 del 10.03.2020, in modalità videoconferenza, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all’Ordine del Giorno.

Componenti	Presente	Presente in videoconf.	Assente
◆ SANNA Pierluigi – Sindaco Presidente	Presente		
◆ CALAMITA Giulio – Vice- Sindaco	Presente		
◆ GABRIELLI Marco - Assessore	Presente		
◆ GUADAGNO Francesco - Assessore	Presente		
◆ STANZANI Diana - Assessore	Presente		
◆ ZANGRILLI Sara - Assessore			Assente

Ai fini della validità della Deliberazione si attesta che:

- Il Sindaco, il Segretario Generale gli Assessori sono presenti nello stesso luogo della riunione, ovvero sono contemporaneamente collegati in videoconferenza come sopra riportato;
- Tutti i presenti sono stati identificati con certezza dal sottoscritto Segretario Generale;
- Lo svolgimento della riunione è stato regolare, pertanto, è stato possibile costatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- Tutti i partecipanti hanno avuto la possibilità di intervenire nella discussione, ricevere, trasmettere o visionare documenti.

Presiede l’adunanza il sig. **Pierluigi SANNA** Sindaco che, riconosciuto legale il numero degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.

Partecipa **Marco RAPONI** Segretario Generale, incaricato della redazione del Verbale.

LA GIUNTA

PREMESSO

CHE con deliberazione di G.C. n. 166 del 22.12.2020 è stato autorizzato il dipendente Dott. Paolo Pelacci, a prestare servizio fuori dell’orario di lavoro per n. 12 ore settimanali, ai sensi dell’art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004, presso il Comune di Carpineto Romano dal 4 gennaio 2021 fino al 30 giugno 2021 a seguito di nota del Comune di Carpineto Romano prot. 10222/2020 ed acquisita al protocollo generale di questo Ente al n. prot. 35129 del 18 dicembre 2020;

CHE in data 30.12.2020 è stata sottoscritta dalle parti la relativa Convenzione;

CHE con successiva deliberazione di G.C. n. 88 del 25.06.2021 il dipendente di cui sopra è stato autorizzato, a seguito di nota acquisita al n. prot. 18839 del 21 giugno 2021 del Comune di Carpineto Romano, alla proroga della Convenzione in essere tra il Comune di Carpineto Romano e il Comune di Colleferro, per l'utilizzo del Dott. Paolo Pelacci dal 1 luglio 2021 al 31.12.2021;

CHE con nota acquisita al n. prot. 253 del 04.01.2022 il Comune di Carpineto Romano ha chiesto, previo consenso acquisito per le vie brevi dal dipendente Dott. Paolo Pelacci, l'autorizzazione a prestare fino al 30 giugno 2022, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004, servizio fuori dell'orario di lavoro per n. 12 ore settimanali;

RICHIAMATI

- la previsione di cui all'art.1, comma 557 della legge 311/2004 che prevede che *" I Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza"*;
- l'orientamento applicativo ARAN 7 luglio 2005 secondo il quale un ente locale può procedere all'assunzione a tempo parziale del dipendente di un altro ente locale purché sia rilasciata l'autorizzazione espressamente richiesta dall'art.92, comma 1, TUEL e siano rispettate le previsioni di cui all'art.1, comma 557, legge 311/2004;
- il parere del Consiglio di Stato, Sez. Prima, n.2141/2005 del 25 maggio 2005 nel quale così ci si esprime: *"L'art.1, comma 557 della legge 311 del 2004 configura una situazione non dissimile nei suoi tratti essenziali, e in particolare, sul piano dei rapporti fra le parti interessate (le due amministrazioni, il lavoratore) da quella che si verifica nel caso di svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un lavoratore a tempo parziale"*;
- la Circolare n.2/2005 del 21 ottobre 2005 del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione Centrale per le Autonomie che ha recepito l'interpretazione suddetta prevedendo la possibilità che *"gli enti interessati si accordino per definire modi e tempi di esercizio dei rispettivi poteri di gestione dei rapporti di lavoro"*, anche utilizzando il modulo procedimentale mutuato dall' art.30 D.Lgs.267/2000;

CHE al riguardo il Consiglio di Stato e il Ministero dell'Interno, rispettivamente con il parere sopra e con la circolare surrichiamati, raffigurano una normativa speciale che introduce, nel suo ristretto ambito di applicazione, una deroga legittima al principio di esclusività e non cumulabilità degli impieghi pubblici, salvo le eccezioni stabilite da leggi speciali, espresso dall'art. 53, comma 1, dello stesso D.Lgs. 165/2001;

CHE, secondo il più recente orientamento delle sezioni regionali della Corte dei Conti, il già citato comma 557, non altera la titolarità del rapporto di lavoro che resta in capo all'amministrazione di provenienza (sez. regionale Piemonte n. 200 del 25.5.2012) e che, in ragione dell'assimilazione dell'istituto giuridico in questione all'assegnazione temporanea o distacco di personale, non occorre la sottoscrizione di un nuovo contratto di lavoro, essendo sufficiente un atto di consenso dell'amministrazione di provenienza: *"l'istituto trova la sua ragione giuridica in un provvedimento di autorizzazione dell'amministrazione di provenienza nell'ambito di un unico rapporto di lavoro alle dipendenze del soggetto pubblico principale"*(sez. regionale Lombardia n. 3 del 22.1.2009);

CHE la previsione normativa, in linea con i principi generali del D.Lgs. 165/2001, mira a razionalizzare le risorse finanziarie e umane nel pubblico impiego mediante la flessibilità organizzativa del lavoro;

CHE, pertanto viene confermata la possibilità dell'utilizzazione presso gli enti locali del personale dipendente purché tali prestazioni lavorative non rechino pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'ente di appartenenza e che non interferisca con i suoi compiti istituzionali;

ACQUISITO il nulla osta del Dirigente dell'Area di Vigilanza in data 05/01/2022;

DATO ATTO che nell'ottica di reciproca collaborazione tra Enti istituzionali e sussistendone i presupposti di legge si intende autorizzare il Dott. Paolo Pelacci allo svolgimento dell'incarico in questione;

RITENUTO di dover procedere;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 24 Dicembre 2021 con cui si differiva il termine per la delibera del Bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli EE.LL, al 31 marzo 2022;

VISTO l'art. 163, commi 2 - 3 e 5 che recitano:

2. *Nel caso in cui il bilancio di esercizio non sia approvato entro il 31 dicembre e non sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio, o il bilancio non sia stato approvato entro i termini previsti ai sensi del comma 3, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.*

3. *L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222.*

5. *Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:*

- a) tassativamente regolate dalla legge;*
- b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;*
- c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.*

VISTA la deliberazione di C.C. n. 18 del 19.03.2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione dell'esercizio 2021/2023 ed i relativi allegati, immediatamente esecutiva;

VISTA la deliberazione G.C. n. 35 del 26/03/2021, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2021/2023;

VISTO l'art. 107 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 in base al quale sono attribuiti ai Dirigenti tutti gli atti d'impegno;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del T.U. approvato con D.Lgs n. 267, del 18/08/2000;

VISTI i pareri espressi in calce riportati, ai sensi dell' art. 49 comma 1 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267, del 18/08/2000;

CON votazione unanime;

DELIBERA

1. Di rinnovare l'autorizzare fino al 30 giugno 2022 per il dipendente a tempo pieno ed indeterminato, Dott. Paolo Pelacci, cat. D1, con profilo professionale di Istruttore Direttivo di Vigilanza, a prestare servizio presso il Comune di Carpineto Romano, ai sensi dell'art. 1 – comma 557 – della legge 311/2004, per 12 ore ulteriori rispetto all'orario d'obbligo di lavoro presso il Comune di Collevero;
2. Di demandare al Dirigente competente ogni ulteriore adempimento consequenziale.
3. Di dichiarare la presente, con separata unanime votazione, ed avente carattere d'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

^^^^^^^

Di dare atto che, richiesti i dovuti pareri ai sensi dell' art. 49 comma 1 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267, del 18/08/2000, sulla proposta avente ad oggetto: " Rinnovo autorizzazione, fino al 30 giugno 2022, al dipendente comunale Dott. Paolo Pelacci a prestare attività lavorativa presso il Comune di Carpineto Romano– ai sensi dell'art. 1 comma 557 L. 311/2004 per 12 ore settimanali fuori orario d'ufficio. " sono stati espressi come in allegato.

^^^^^^^

Firmato digitalmente da

Antonio Gagliarducci

CN = Gagliarducci Antonio



COMUNE DI COLLEFERRO

Provincia di Roma

Proposta di deliberazione di Giunta Comunale

OGGETTO : Rinnovo autorizzazione, fino al 30 giugno 2022, al dipendente comunale Dott. Paolo Pelacci a prestare attività lavorativa presso il Comune di Carpineto Romano – ai sensi dell'art. 1 comma 557 L. 311/2004 per 12 ore settimanali fuori orario d'ufficio.

Regolarità amministrativa

Art. 4, comma 1 del Regolamento dei controlli interni

- Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell'art. 49 comma 1, del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 come modificato dall'art.3 comma 2 lettera b) del D.L. n. 174/2012 convertito nella Legge 213/2012.
- Ai fini dell'esecuzione del presente atto il Funzionario responsabile del procedimento viene individuato nella persona del dipendente Noten

Il Dirigente _____

Regolarità contabile

Art. 6 del Regolamento sui controlli interni

- Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, per eventuali riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul Patrimonio dell'ente, a norma dell'art.49 comma 1, del del D.lgs. n. 267/2000 come modificato dall'art. 3 comma 2 lettera b) del D.L. n. 174/2012 convertito nella Legge 213/2012

Il Dirigente _____

Firmato digitalmente da

Antonio Gagliarducci

CN = Gagliarducci Antonio

Testo della proposta di deliberazione

Firma all'originale:

L'Assessore anziano
f.to Diana STANZANI

Il Presidente
f.to Pierluigi SANNA

Il Segretario Generale
f.to. Marco RAPONI

PUBBLICAZIONE DELIBERAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge n. 69/2009 nel sito internet del Comune di Colleferro: www.comune.colleferro.rm.it - Sezione **Albo Pretorio "on-line"** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, così come previsto dall'art. 124, comma 2, del D.Lgs. 267/2000.

Colleferro, lì **25 gennaio 2021**

Il Segretario Generale
f.to. Marco RAPONI

Per copia conforme

Colleferro, lì **25 gennaio 2021**

Il Funzionario Responsabile
Laura Barbona

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione, è stata pubblicata nel sito internet del Comune di Colleferro www.comune.colleferro.rm.it – Sez. **Albo Pretorio "on-line"** per quindici giorni consecutivi:

dal **25 gennaio 2021** al.....

Il Funzionario Responsabile
Laura Barbona